



Regione Puglia
O S P E D A L I R I U N I T I
Azienda Ospedaliero – Universitaria
F O G G I A

Prot. n°6/8026 /A.T.
AREA GESTIONE TECNICA

25 NOV. 2009

Spett.le ARCAS S.p.A.
corso Cairoli, 22
10123 TORINO
fax 011. 51.534.445

Oggetto: Realizzazione Nuovo Padiglione ospedaliero per 250 posti letto, in viale Pinto a Foggia, per accorpare le aree di emergenza. Riscontro a quesito del 23.11.2009.

Si riscontra il fax dell'impresa ARCAS S.p.a., pervenuto in data 23.11.2009 ed assunto al prot. con n. 6/7932/AT, con il quale codesta impresa ha richiesto a questo Ente se, sulla base dei rilievi formulati sulle categorie OS28 e OS30 e sull'assorbimento di tali categorie nella categoria OG11 non consentita dal bando, intenda revocare quest'ultimo.

La scelta di questa stazione appaltante, sull'assorbimento o meno nella categoria OG11 delle due categorie speciali OS28 e OS30 è stata ponderata in fase di esame del contenuto del progetto posto a base di gara.

La scelta fra le due ipotesi è stata effettuata tenendo conto che la declaratoria della categoria OG11 si riferisce ad un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente. Nel nostro caso non si ricade in tale situazione. La natura e le peculiarità tecniche dei lavori impiantistici da eseguire, infatti hanno indotto quest'Ente ad inserire tra i requisiti speciali, la richiesta della qualificazione nelle categorie specialistiche OS28 ed OS30.

Ebbene, la giurisprudenza non ha mancato di rilevare, in via preliminare, che *“la scelta di richiedere per alcune opere una specializzazione rispetto alla categoria generale è affidata a valutazioni discrezionali della Amministrazione, sindacabili solo se manifestamente illogiche”* (cfr. CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE - sentenza 31 marzo 2006, n. 121 - Pres. Barbagallo, Est. Trovato), aggiungendo che *“la equipollenza tra categoria prevista per opere generali (nella specie la OG11) e quella prevista per opere specializzate (nella specie, OS6 e OS7) appare estranea al sistema normativo emergente dal combinato disposto degli art. 13 comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e degli articoli 72 - 74 comma 2 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Le opere specializzate presuppongono, infatti, la esigenza di una particolare specializzazione e professionalità e quindi di una particolare qualificazione nell'ambito del processo realizzativo, esigenza che è estranea alle opere generali e alle corrispondenti qualificazioni”*.

La giurisprudenza ha poi ritenuto, in vari casi, inapplicabile il principio di assorbimento “automatico” delle categorie OS3, OS5, OS28 ed OS30 nella categoria OG11 [ex multis: Consiglio di Stato

sez.VI, 27.5.2003 n.2968, secondo cui *“alla stregua del quadro normativo offerto dall’art. 13, comma 7, della legge n. 109 del 1994, dall’art. 18 del d.P.R. n. 34 del 2000 e dall’art. 74, comma 2, del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (regolamento di attuazione della legge n. 109/94), deve ritenersi legittima l’esclusione dalla gara per un appalto di opere pubbliche, per le quali il bando richiede il possesso della qualificazione per opere delle categorie OS28 e OS30 di cui all’Allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000, di una impresa che sia sprovvista di tali qualificazioni ma che disponga di quella per la categoria OG11”*; id., sentenza 30.10.2002 n.5976; anche TAR Campania sez.I, 26.7.2005, n.10386; TAR Lazio, Roma, sez.II 29.12.2003 n.13308; Tar Marche, sentenza 6.12.2002, n.1563).

Sulla problematica si è di recente espressa l’Autorità di Vigilanza affermando *“.....la qualificazione per la categoria di opere generali OG11 assorbe quella per la categoria di opere speciali, solo nel caso in cui la disciplina speciale della singola gara non rechi alcuna clausola in contrario. Nel caso in esame, il bando contiene chiara ed esplicita previsione che il requisito delle categorie specialistiche OS28 e OS30 non può essere soddisfatto con l’iscrizione alla categoria OG11...”* (Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 31/7/2008 n. 207).

D’altro canto, lo stesso Consiglio di Stato, sez. IV del 06.06.2008, da voi citata nella proposizione del quesito, ha affermato che *“.. il possesso della classificazione OG11, seppure non equivalente alla classificazione OS28 .., costituisce una sommatoria di categorie specializzate (come, appunto la predetta OS28), le quali possono ritenersi assorbite in essa allorché il livello di complessità delle lavorazioni rimanga su valori medi...”* legittimando, in tal modo, la stazione appaltante a ritenere di non applicare il principio di assorbenza allorquando il livello di lavorazioni, come nel nostro caso, superi tale livello.

Pertanto questo Ente conferma quanto indicato nel disciplinare di gara e, dunque, che la categoria OG11 non abilita all’esecuzione dei lavori delle categorie speciali OS28 e OS30 individuate nel progetto dei lavori di cui trattasi.

Foggia, 25 novembre 2009

Il Direttore dell’A.G.T.
(ing. Luigi Borrelli)



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luigi Borrelli", written over the stamp and extending to the right.